

Delibera n. 213/2007/par - Parere in materia di determinazione della TARSU (tassa rifiuti solidi urbani), da parte di un ente locale, da far pagare ai propri utenti-cittadini

Deliberazione n. 213/07



**Corte dei Conti
Sezione Regionale di Controllo per la Calabria**

NELL'ADUNANZA DEL 01 Agosto 2007

composta dai magistrati:

- - Pres. Sez. Silvio AULISI	Presidente
- - Cons. Giuseppe GINESTRA	Componente
- - Cons. Vittorio CIRO' CANDIANO, relatore	Componente
- - Primo ref. Anna BOMBINO	Componente
- - Primo ref. Quirino LORELLI	Componente

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il regolamento (14/2000) per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 e successive modifiche;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie approvata nell'adunanza del 27 aprile 2004, avente ad oggetto gli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva;

VISTA la nota n.6023 del 18.06.2007, con la quale il Comune di Tiriolo (CZ) ha inoltrato richiesta di parere a questa Sezione, prot. n.1485 del 21.06.2007;

VISTA l'ordinanza n.15/07 del 27.07.07, con la quale il Presidente di questa Sezione di controllo ha convocato la Sezione per l'odierna seduta;

UDITO il Consigliere relatore, dott. Vittorio Cirò Candiano.

RITENUTO IN FATTO

Il Comune di Tiriolo (CZ), con la citata nota n. 6023 del 18.06.2007, ha promosso il parere di questa Sezione al fine di conoscere se l'art. 13, comma 1, della legge 27.12.2002, n. 289 può trovare applicazione anche in materia di TARSU, allorquando il Comune, previa apposita norma regolamentare, intende consentire ai cittadini/utenti la definizione agevolata (condono) del relativo tributo, pure in presenza dell'art. 3, comma 24, della legge 28.12.1995, n. 549 che istituisce il tributo speciale in favore della Regione per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, così come definiti e disciplinati dall'art. 2 del DPR 10.09.1982, n. 915.

In via preliminare va, nell'ordine, accertata l'ammissibilità della richiesta di parere in relazione sia al soggetto richiedente che al contenuto oggettivo del quesito.

Al riguardo è utile rammentare che la funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica, è prevista dall'art. 7, comma 8, della legge n.131/2003 che, innovando nel sistema delle tradizionali funzioni della Corte dei conti, dispone che le Regioni possono chiedere alle Sezioni regionali di controllo "*ulteriori forme di collaborazione*" ai fini della regolare gestione finanziaria e dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, "*nonché pareri in materia di contabilità pubblica*", aggiungendo che "*analoghe richieste possono essere formulate, di norma tramite il Consiglio delle autonomie locali se istituito, anche da Comuni, Province e Città metropolitane*".

La funzione consultiva in argomento è stata disciplinata, quanto a principi e modalità, dalla Sezione delle Autonomie con atto adottato nella adunanza del 27 aprile 2004, con il quale sono stati preliminarmente dettati i criteri atti a garantire l'uniformità di indirizzo e, quindi, individuati i soggetti legittimati alla richiesta, l'ambito oggettivo della funzione, l'ufficio competente a rendere il parere in relazione al carattere generale o locale dello stesso, il procedimento per l'esercizio della funzione con indicazione dei relativi profili temporali.

Ai fini dell'ammissibilità della richiesta di parere in esame, occorre verificare la sussistenza contestuale di entrambi i requisiti: soggettivo, cioè la legittimazione del soggetto richiedente, ed oggettivo, cioè l'attinenza alla materia della contabilità pubblica.

La legittimazione a richiedere pareri è circoscritta ai soli enti previsti dalla citata legge n.131/2003, stante la natura speciale che essa assume rispetto alla ordinaria sfera di competenze assegnate alla Corte. La richiesta stessa, d'altra parte, può considerarsi ammissibile se proveniente dall'organo rappresentativo dell'ente (Presidente della Giunta regionale, Presidente della Provincia, Sindaco o, nel caso di atti di normazione, il Consiglio regionale, provinciale, comunale).

La norma prevede la possibilità di richiedere pareri esclusivamente nella "*materia della contabilità pubblica*". Nell'ambito oggettivo di tale locuzione, in conformità a quanto stabilito dalla Sezione delle Autonomie nel citato atto di indirizzo, tale possibilità è limitata agli atti generali, ovvero atti o schemi di normazione primaria (leggi, statuti) o secondaria (regolamenti di contabilità o materie comportanti spese, circolari), o inerenti all'interpretazione di norme vigenti, nonché in merito a soluzioni tecniche rivolte ad assicurare la necessaria armonizzazione nella compilazione dei bilanci e dei rendiconti, o attinenti alla preventiva valutazione di formulari e scritture contabili che gli enti intendessero adottare.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Sotto il profilo soggettivo, nel caso in esame, poiché la richiesta di parere - nelle more dell'attuazione della legge regionale 5 gennaio 2007, n.1, istitutiva del Consiglio delle Autonomie Locali nella Regione Calabria - proviene direttamente dal Sindaco del Comune, quale Organo rappresentativo dell'Ente ai sensi dell'art.50 della legge 18 agosto 2000, n.267, la stessa richiesta deve ritenersi ammissibile.

Accanto alle condizioni soggettive, poi, devono sussistere (come stabilito anche dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti con la succitata deliberazione del 27 aprile 2004) delle condizioni oggettive e, in particolare, oltre l'attinenza con la materia della contabilità pubblica, il carattere generale ed astratto della questione sottostante al quesito, di modo che il parere non vada ad incidere su specifiche fattispecie concrete sulle quali potrebbero pronunciarsi nell'ambito della loro competenza, altri organi, quali, ad esempio, il

Procuratore regionale o la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti.

Poiché la questione posta ha carattere generale ed astratto, anche sotto il profilo oggettivo la richiesta di parere deve intendersi ammissibile.

L'art. 13 della legge 27.12.2002, n. 289 riconosce agli enti locali, come pure alle regioni e alle province, la possibilità di stabilire, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare i tributi propri, la riduzione dell'ammontare delle imposte e tasse loro dovute, nonché l'esclusione o la riduzione dei relativi interessi e sanzioni. Lo stesso articolo, al comma 3, stabilisce che si intendono per tributi propri delle regioni, delle province e dei comuni i tributi la cui titolarità giuridica ed il cui gettito siano integralmente attribuiti ai predetti enti, con esclusione delle compartecipazioni ed addizionali a tributi erariali, nonché delle mere attribuzioni ad enti territoriali del gettito, totale o parziale, di tributi erariali.

Da quanto sopra si evince che la TARSU, come l'ICI, la TOSAP e l'imposta sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni, è tributo proprio dell'ente locale e pertanto lo stesso può legittimamente disciplinarlo con proprio atto deliberativo del Consiglio comunale.

Altra cosa è invece il tributo speciale per deposito in discarica dei rifiuti solidi istituito in favore delle regioni (di cui una quota del 10 per cento spetta alle province), ai sensi dell'art. 3, commi da 24 a 40, della legge 28.12.1995, n. 549. Infatti tale tributo ha come presupposto impositivo il deposito in discarica dei rifiuti solidi, compresi i fanghi palabili, e la relativa base imponibile è costituita dalla quantità dei rifiuti conferiti in discarica e non è certo quantificato sulla base del ruolo emesso dal Comune per la tassa rifiuti solidi urbani (TARSU). Soggetto passivo dell'imposta è il gestore dell'impresa di stoccaggio definitivo con l'obbligo di rivalsa nei confronti del soggetto che effettua il conferimento in discarica.

Il Comune, nella determinazione della TARSU da far pagare ai propri utenti/cittadini, deve poi tenere conto di tutti i costi sostenuti per lo svolgimento del relativo servizio e quindi anche dei costi sostenuti a titolo di tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi in favore della Regione di appartenenza, per come stabilito dall'art. 3, comma 39, secondo periodo, della legge n. 549/95.

Conclusivamente il Comune quindi può disciplinare, nella propria autonomia e con le

forme previste dalla vigente legislazione in materia, la TARSU (Tassa Rifiuti Solidi Urbani) nei suoi vari aspetti, indipendentemente dal tributo speciale in favore della Regione – previsto dall'art. 3, comma 24, della legge n. 549/1995 – che ha una propria autonoma dimensione e specificità.

P.Q.M.

Nelle sopra esposte considerazioni è il parere della Sezione.

Copia della presente deliberazione sarà trasmessa, a cura della Segreteria al Sindaco del Comune di Tiriolo (CZ).

Così deciso in Catanzaro il 01 Agosto 2007.

Il Consigliere Relatore

F.to dott. Vittorio Cirò Candiano

Il Presidente

F.to dott. Silvio Aulisi

Depositata in segreteria il 01.08.2007
Il Direttore della segreteria
F.to dott. Antonio LEONE